



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 4116 del 22/11/2021

OGGETTO: Gestione RSA Madonna Dell'Acqua CIG 8983966B44 e Gestione RSA Lo Spedaletto Vecchiano CIG 89839237C9. Zona Distretto/SdS Pisana. Proroga gestione dal 01/11/2021 al 31/01/2022. Imputazione della spesa.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA

DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

105 RESPONSABILE ZONA PISANA
105 SDS Zona Pisana
Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
Dipartimento Economico
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Contabilità Fornitori e Personale
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar
UOS Contabilità Fornitori

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.1

OGGETTO: Gestione RSA Madonna Dell'Acqua CIG 8983966B44 e Gestione RSA Lo Spedaletto Vecchiano CIG 89839237C9. Zona Distretto/SdS Pisana. Proroga gestione dal 01/11/2021 al 31/01/2022. Imputazione della spesa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,

Visti:

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

Visti:

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “*Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e - organizzativo del servizio sanitario regionale*”, abrogata dalla legge regionale n. 84 del 28/12/2015;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante “*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale è prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione della struttura;
- Il decreto del Direttore del Dipartimento Economico n. 01 del 02/01/2017 avente ad oggetto l'assegnazione degli operatori alle UU.OO interne al Dipartimento;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/18 con cui vengono ridefiniti gli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e Staff DS e con cui viene ricollocata la struttura UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

Premesso:

- che con Decreto dir. n. 2712 del 15/07/2021 è stato provveduto alla proroga della gestione delle strutture delle RRSSAA “Spedaletto di Vecchiano” e “Madonna dell'Acqua” Zona Distretto/SdS Pisana, per il periodo dal 01/06/2021 al 31/10/2021;
- che la proroga di che trattasi segue ad una specifica richiesta della SdS e riporta la documentazione relativa alla realizzazione di una struttura analoga nel Comune di San Giuliano Terme, l'operatività della quale avrebbe determinato la chiusura delle residenze di che trattasi;
- che il termine del 31/10/2021 risultava anche dalla documentazione allegata alla richiesta della zona riferita alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'immobile alle successive pratiche connesse e conseguenti;
- che, pertanto, nel caso specifico, le proroghe di cui sopra, oltre alle altre disposte in precedenza, sono motivate dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'erogazione delle prestazioni assistenziali agli ospiti, in considerazione della circostanza che la programmazione della SdS Pisana ne prevede la chiusura definitiva in coincidenza con l'avvio della nuova struttura nel Comune di San Giuliano Terme;
- che in considerazione di quanto sopra possono essere accertati, i presupposti di seguito indicati:

- a) La previsione della chiusura delle strutture ha reso inutile l'avvio di una nuova procedura di gara per un nuovo affidamento, dato che lo stesso avverrebbe con la prospettiva di una conclusione senza continuità a fronte di un investimento e della gestione delle attività;
- b) La stessa considerazione vale anche riducendo la durata di un nuovo rapporto ad un periodo transitorio in quanto una durata più limitata accentuerebbe le ragioni dell'impossibilità di recupero dell'investimento iniziale.
- c) Le ragioni del mancato avvio di nuove procedure di gara dipendono da circostanze non imputabili all'Azienda e per essa alla struttura titolare della competenza in ordine all'acquisizione di servizi socio-sanitari, essendo determinata da accordi programmatici nell'ambito istituzionale della SdS Pisana, con il vincolo della volontà di procedere alla realizzazione della nuova struttura ad iniziativa privata;
- d) La proroga del rapporto con gli attuali appaltatori ai fini della gestione degli obblighi residui di gestione rappresenta quindi l'unica soluzione che tiene conto di tutti i presupposti sopra richiamati, rimanendo come unica alternativa la chiusura anticipata delle due strutture e il venir meno delle attività di assistenza in favore dell'utenza;

Considerato

- che la richiesta della zona è corredata dalla documentazione all'interno della quale il soggetto privato gestore della nuova struttura riscontra il termine delle pratiche relative all'autorizzazione al funzionamento alla fine del corrente anno o, in considerazione del periodo festivo, ai primi giorni del prossimo anno;

Rilevato

- che in presenza del permanere dei presupposti di fatto sopra evidenziati, sotto l'aspetto dei riferimenti normativi, la proroga rappresenta l'affidamento, senza gara, della gestione all'attuale appaltatore ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016;

- che le ragioni dell'affidamento di che trattasi sono rappresentate dalla necessità di garantire la continuità dell'assistenza in quanto obbligo giuridico inderogabile di carattere prevalente rispetto alle norme di procedura;

- che, per quanto sopra esposto, anche in relazione alla valutazione, del tutto ipotetica in assenza dell'avvio di qualsiasi contenzioso sugli affidamenti di che trattasi, delle disposizioni sul processo amministrativo, l'efficacia del contratto è da ritenere indiscutibile ai sensi dell'art. 121, comma 2, del Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e successive modifiche e integrazioni per il riscontro di "esigenze imperative connesse ad un interesse generale" sulla base delle quali "..... i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale", in tal senso tra gli altri Consiglio di Stato sez. V, 11 giugno 2013 n. 3230;

Ritenuto quindi di dover procedere alla proroga della gestione delle due strutture per il periodo dal 01/11/2021 al termine massimo stabilito al 31/01/2022, fatta salva una più breve durata nell'ipotesi di una più celere acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento;

Dato atto

- che il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento esaurisce ogni ulteriore intervento di questa struttura operativa, rimanendo a carico dei sottoscrittori dell'accordo programmatico ogni conseguenza derivante dall'effettivo passaggio degli ospiti dalle RRSSAA non più operative alla nuova struttura, in presenza della libera scelta dell'utente, oltre al riassorbimento del personale in una condizione diversa dal cambio di appalto e dei conseguenti oneri a carico del nuovo gestore;

Dato atto della preventiva acquisizione della copertura economica da parte della Zona-Distretto Pisana;

Rilevato che nell'Allegato "A" è riportato l'elenco dei contratti oggetto di prosecuzione con la contestuale indicazione dei relativi CIG;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento (ex Legge n° 241/90) è il Responsabile dell'U.O.C. Acquisizione Servizi Socio-Sanitari;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura Decretante;

Decreta

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa,

1. La proroga, per le ragioni esposte in narrativa, della gestione delle RRSSAA "Madonna Dell'Acqua" (Nr. interno prat. 98), CIG 8983966B44 e "Lo Spedaletto" di Vecchiano (Nr. interno prat. 17), CIG 89839237C9 - Zona Distretto/SdS Pisana, per il periodo dal 01/11/2021 al 31/01/2022, di cui al prospetto allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, fatta salva la minore durata, per l'importo complessivo massimo di **€ 355.500,00** Iva compresa;
2. Di dare atto che la spesa di **€ 355.500,00** Iva compresa, derivante dal presente decreto, sarà registrato ai conti economici sotto riportati e che esiste la corrispondente e necessaria disponibilità nel bilancio preventivo dell'anno 2021, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 24/03/2021:

Conto	Descrizione conto	Importo con Iva	Bilancio Anno 2021
31021266	Non autosufficienza residenziale da privato	€ 225.000,00	Sanitario
76024102	Prestazioni residenziali anziani - PRI – Pisana	€ 130.500,00	Sociale

3. di procedere all'imputazione della spesa sul seguente conto economico ai fini del pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC:

Conto	Descrizione conto	Importo	Bilancio Anno 2021
31090306	ALTRI ONERI DI GESTIONE (costo relativo ai contributi ANAC per acquisizione CIG)	€ 450,00	Sanitario

4. di imputare il costo relativo al conto 31090306 ALTRI ONERI DI GESTIONE al seguente fattore di acquisto: C160GES027006 ed al centro di costo relativo al servizio in oggetto riferito alla Zona-Distretto/SdS Pisana;
5. di disporre la presente pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Azienda USL Nord Ovest nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara e contratti;
6. di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L. n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
7. di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate ed ai contraenti per gli adempimenti di competenza;
8. di dare incarico all'UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda;
9. di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento;
10. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Azienda, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa

IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO BENSA

DATA FIRMA: 22/11/2021 12:40:01

IMPRONTA: 32613037333034656666336333373765613463363433343630663334653163396637383334303038